

R.I.T.A.

(Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

Domande più frequenti

Il presente documento è predisposto sulla base delle prime interpretazioni di esperti del settore e potrà essere soggetto a modifiche e/o aggiornamenti in seguito ad ulteriori o diverse indicazioni

La R.I.T.A. è una prestazione pensionistica complementare, aggiuntiva rispetto a quelle ordinarie (in forma di capitale o di rendita vitalizia), che consiste nell'erogazione frazionata (rendita trimestrale) di un capitale direttamente dal Fondo Pensione, per il periodo intercorrente tra la richiesta dell'aderente e il compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.



1. Quali sono i requisiti per accedere alla R.I.T.A.?

I requisiti per accedere alla R.I.T.A. per le forme complementari in regime di contribuzione definita sono:

- ✓ aver cessato l'attività lavorativa;
- ✓ aver compiuto almeno l'età di 62 anni (generalmente, dal 1° gennaio 2019 l'età per il pensionamento di vecchiaia è di 67 anni);
- ✓ aver almeno 20 anni di contributi versati nei regimi obbligatori di appartenenza;
- ✓ aver maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Oppure in alternativa,

- ✓ aver cessato l'attività lavorativa;
- ✓ essere inoccupati da almeno 24 mesi dalla data di cessazione dell'attività lavorativa;
- ✓ aver compiuto almeno l'età di 57 anni al compimento del suddetto periodo di inoccupazione;
- ✓ aver maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

2. Quali documenti occorre presentare?

Oltre al modulo di richiesta di attivazione della R.I.T.A., al documento d'identità valido e al codice fiscale, occorre presentare:

- ✓ autocertificazione attestante il possesso di 20 anni di contribuzione ai regimi obbligatori di appartenenza (in caso di raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi)

Oppure in alternativa

- ✓ dichiarazione sostitutiva di atto notorio dello stato di inoccupazione per un periodo maggiore di 24 mesi¹ (in caso di raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi)

¹ I soggetti in stato di disoccupazione, invece, che possono dimostrare di aver presentato la DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) agli uffici competenti, in alternativa, possono presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, essendo lo stato di disoccupazione menzionato nell'art. 46 del DPR 445/2000 tra gli stati autocertificabili. Viceversa, i soggetti in condizione di non occupazione che non intendono registrarsi come disoccupati, potranno certificare la relativa condizione attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, usando il fac simile disponibile sul sito del Fondo.

Si precisa che il Fondo è tenuto a verificare, sia pure a campione, la correttezza dei contenuti delle autocertificazioni; per tale ragione, l'aderente si impegna a fornire l'eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dal Fondo, a comprova della veridicità di quanto dichiarato.

3. L'inoccupazione deve protrarsi anche dopo la richiesta di attivazione della R.I.T.A.?

Lo stato di inoccupazione, come la cessazione dal rapporto di lavoro, deve sussistere al momento della richiesta della prestazione al Fondo.

4. Come funziona la R.I.T.A.?

L'aderente fissa la percentuale del "montante" maturato da destinare alla R.I.T.A.; nel corso dell'erogazione delle rate, il montante continua ad essere gestito dal Fondo.

La parte della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento sarà disinvestita, a richiesta dell'iscritto, dal/dai comparto/i attuale/i oppure dal comparto più prudente individuato dal Fondo, indicato nel modulo.

Durante il periodo di erogazione della R.I.T.A. l'aderente potrà cambiare il comparto di investimento del montante residuo a ciò destinato, nel rispetto del periodo minimo di permanenza (12 mesi da uno switch all'altro).

Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Il pagamento delle rate, effettuato direttamente dal Fondo tramite bonifico bancario, è trimestrale posticipato.

L'operazione di disinvestimento, se la porzione da destinare alla R.I.T.A. è allocata sui comparti in quote (c.d. "finanziari"), richiede al momento i seguenti passaggi amministrativi (esempio indicativo):

- o **10 giugno:** richiesta dell'Iscritto
- o **Entro 30 giugno:** validazione richiesta con istruttoria e verifica requisiti
- o **31 luglio:** attivazione richiesta con l'operazione "switch R.I.T.A.", al fine di isolare e identificare il montante costitutivo da cui attingere per l'erogazione delle rate
- o **31 agosto:** operazione "disinvestimento" della prima rata
- o **Entro 30 settembre:** operazione "pagamento" della prima rata all'Iscritto

Nel caso di allocazione sui comparti "non in quote" (c.d. "assicurativi"), le erogazioni risentono dei tempi di disinvestimento delle Compagnie, che possono generare ritardi, non derivanti dall'operatività del Fondo.

In particolare, si rammenta che le Compagnie ogni anno - **da dicembre a febbraio** - sospendono i disinvestimenti per le operazioni amministrative e contabili legate alla determinazione delle riserve nette di fine anno e **quindi anche le rate della R.I.T.A. subiranno posticipi di un trimestre in ragione di tale sospensione.**

Il posticipo e la rimodulazione dello scadenziario non comporterà una dilatazione del termine entro cui verrà effettuata l'ultima rata, al raggiungimento della pensione di vecchiaia.

IMPORTANTE: In base alla normativa vigente, la R.I.T.A. deve essere erogata in almeno 2 rate prima del raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. Si raccomanda, pertanto, di fare richiesta entro un termine congruo, almeno 8 mesi prima del citato limite.

5. La prestazione in forma di R.I.T.A. è pignorabile, sequestrabile, o cedibile?

Come precisato dalla COVIP, trattandosi di prestazione pensionistica complementare, anche la R.I.T.A. gode degli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle prestazioni ordinarie (un quinto dell'ammontare).

Pertanto, in presenza di cessione del credito e di delega al riscatto alla Finanziaria, se quest'ultima invia il conteggio estintivo dopo l'attivazione della R.I.T.A., avrà diritto alla liquidazione di 1/5 dell'importo dedicato alla R.I.T.A. stessa.

6. Sono previsti dei Costi?

No. L'erogazione della R.I.T.A. non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'aderente.

7. È prevista una rendicontazione in occasione del pagamento di ogni rata?

Agli aderenti che percepiscono la R.I.T.A. verrà data informativa su base annuale, nell'ambito delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari; in occasione del pagamento di ogni rata sarà reso disponibile in area riservata il dettaglio della fiscalità applicata.

8. La scelta della prestazione sotto forma di R.I.T.A è revocabile?

Sì. È consentita la revoca dell'erogazione della R.I.T.A.. La revoca non può essere esercitata più di una volta nell'arco della partecipazione alla forma pensionistica.

9. È possibile effettuare contribuzioni successive all'attivazione della R.I.T.A?

Indipendentemente dal capitale destinato all'erogazione a titolo di RITA (parte della posizione o intera posizione), le eventuali contribuzioni aggiuntive sopraggiunte successivamente alla attivazione della R.I.T.A. costituiscono posizione a sé stante distinta da quella destinata all'erogazione della R.I.T.A.

10. È possibile chiedere durante l'erogazione della R.I.T.A. l'anticipazione, o il riscatto, o il trasferimento?

In caso di R.I.T.A. parziale, è possibile richiedere le anticipazioni, i riscatti o le prestazioni pensionistiche complementari, sulla parte di posizione individuale non destinata alla R.I.T.A.. Tuttavia, la richiesta delle prestazioni ordinarie (anticipazioni, riscatti o pensionistiche,) comporta la sospensione temporanea dell'erogazione della R.I.T.A. fino a conclusione dell'erogazione della prestazione richiesta e successivamente la sua riattivazione.

La prestazione pensionistica complementare può anche essere richiesta al termine del periodo di erogazione della R.I.T.A..

Visto il particolare regime fiscale che si applica alla R.I.T.A., è consigliabile destinare alla R.I.T.A. il 100% della posizione, e quando sarà esaurito l'ammontare accumulato fino al 31/12/2006, valutare – in base al capitale residuo visualizzabile in area riservata - se conviene revocarla per richiedere le altre tipologie di prestazione. In alternativa, è possibile richiedere la "R.I.T.A. parziale" a valere sulla maggior parte della posizione individuale, lasciando una piccola quota residua, destinata ad eventuali contribuzioni aggiuntive e alla richiesta di prestazioni ordinarie, da richiedere comunque al termine del periodo di frazionamento.

11. È possibile variare il comparto destinato alla R.I.T.A. durante il periodo di erogazione?

Sì. Come già indicato nelle istruzioni di compilazione del Modulo di richiesta di attivazione della R.I.T.A. e nella Guida, è possibile effettuare la variazione (switch) trascorsi 12 mesi dalla scelta.

Per effettuare lo "switch" della componente destinata alla R.I.T.A., occorre richiedere il modulo cartaceo al Fondo. Considerata la particolarità della prestazione, che prevede un pagamento ricorrente, non è possibile garantire quanto previsto per gli switch on line. Lo switch, infatti, potrebbe essere effettuato con valore quota ulteriormente successivo se vi è in corso il disinvestimento della rata, ritardando eventualmente le restanti rate, con riformulazione dello scadenziario.

Nell'area riservata, la procedura on line esegue lo switch solamente dell'eventuale parte NON destinata alla R.I.T.A.

Nel caso di Switch della posizione accumulata da o verso comparti assicurativi – trattandosi di comparti non gestiti in quote – le tempistiche di disinvestimento/reinvestimento della posizione dipenderanno dai tempi tecnici di disinvestimento della Compagnia.

Ogni richiesta di variazione di allocazione dei comparti inibisce la possibilità di effettuare qualunque tipo di Switch prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dallo Switch.

12. Cosa succede in caso di richiesta di prestazione pensionistica complementare sulla posizione residua successivamente all'erogazione della R.I.T.A.?

Con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari, in rendita o in capitale, al termine dell'erogazione della R.I.T.A., non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di R.I.T.A. per individuare l'importo massimo della prestazione erogabile in capitale; si prenderà in considerazione, quindi, la posizione individuale esistente al momento della relativa richiesta.

13. Cosa succede in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare nel periodo di erogazione della R.I.T.A.?

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, la R.I.T.A. si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

14. Cosa succede in caso di trasferimento in entrata da altra forma pensionistica complementare nel periodo di erogazione della R.I.T.A.?

In caso di R.I.T.A. parziale, il trasferimento andrà ad incrementare la parte di posizione non destinata alla R.I.T.A..

In caso di R.I.T.A. totale, eventuali trasferimenti in entrata successivi alla attivazione della R.I.T.A. costituiranno comunque posizione a sé stante distinta da quella destinata all'erogazione della R.I.T.A..

Si consiglia, quindi, di operare eventuali trasferimenti in entrata prima di richiedere l'attivazione della R.I.T.A., per poter sfruttare pienamente l'agevolazione fiscale riservata a questa tipologia di prestazione.

15. Cosa succede in caso di decesso durante il periodo di erogazione della R.I.T.A.?

In caso di decesso dell'iscritto nel periodo di percezione della R.I.T.A., il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, può essere riscattato secondo l'ordinaria disciplina del riscatto per premorienza delle forme di previdenza complementare. L'eventuale rata in corso di erogazione verrà comunque riconosciuta a favore dell'aderente deceduto.

16. In caso di revoca, la R.I.T.A. può essere riattivata?

No. In caso di revoca, la R.I.T.A. non può più essere riattivata, ferma restando la facoltà di trasferimento della posizione residua ad altra forma pensionistica complementare.

17. In caso di accesso al Fondo di solidarietà, è possibile richiedere la R.I.T.A.?

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel quinquennio precedente al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l'aderente potrà attivare la R.I.T.A., a condizione che, naturalmente, abbia maturato anche i requisiti previsti in caso di R.I.T.A. "per contribuzione", ovvero di R.I.T.A. "per inoccupazione".

18. In caso di accesso a "Pensione anticipata", "Quota 100", "Opzione Donna", "Pensione anticipata dei lavoratori precoci" o "Pensione di anzianità" è possibile richiedere la R.I.T.A.?

Come precisato dalla COVIP, essendo subordinato al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, per l'accesso alla R.I.T.A. non rileva la prossimità ad eventuali pensionamenti anticipati. Pertanto, la R.I.T.A. rappresenta un'opportunità anche per chi ha avuto accesso a pensioni di primo pilastro anticipate o di anzianità.

19. Qual è il trattamento fiscale della prestazione in R.I.T.A.?

La prestazione in forma di R.I.T.A. è soggetta ad un trattamento fiscale agevolato: la parte imponibile della R.I.T.A., determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione alla forma di previdenza complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (se la data di iscrizione al Fondo è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni

di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15; ai "vecchi iscritti" per l'anno 2021 è infatti applicata l'aliquota minima del 10,8%).

Le somme erogate a titolo di R.I.T.A. sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati a partire dai periodi più retrodatati e via via risalendo secondo le regole tempo per tempo vigenti (c.d. criterio "FiFo"):

- ✚ **Montante maturato fino al 31.12.2000 (c.d. "M1")** → assunto al netto dei contributi versati dall'aderente entro il 4% della retribuzione;
- ✚ **Montante maturato dal 01.01.2001 al 31.12.2006 (c.d. "M2") e dall'1.01.2007 alla data di attivazione (c.d. "M3")** → assunto al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, dei contributi non dedotti comunicati al Fondo e di eventuali somme versate in sostituzione di premi di produttività.

Pertanto, trova applicazione sull'intera posizione la tassazione agevolata normalmente riservata al solo montante accumulato dall'1/01/2007.

Il Fondo – in qualità di sostituto d'imposta – liquiderà le rate applicando l'imposta sostitutiva.

Il percettore della rendita anticipata ha comunque facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva sopra descritta, facendo constare espressamente le rate percepite a titolo di R.I.T.A., nella dichiarazione annuale dei redditi secondo le istruzioni riportate nella Certificazione Unica e nel modello 730; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Sui profili tributari, ivi incluse eventuali operazioni di conguaglio con le ritenute applicate in occasione di anticipazioni pregresse, si potranno fornire ulteriori indicazioni dopo l'emanazione delle istruzioni operative da parte dell'Agenzia delle Entrate.

20. In caso di richiesta di anticipazione o riscatto durante il periodo di erogazione della R.I.T.A. quale sarà il trattamento fiscale?

La richiesta delle prestazioni ordinarie comporta la sospensione temporanea dell'erogazione della R.I.T.A. - fino a conclusione dell'erogazione dell'anticipazione o riscatto parziale - e successiva riattivazione.

Pertanto, nell'eventualità che tra una rata e la successiva sia richiesta una prestazione ordinaria (anticipazione, riscatto, prestazione pensionistica), **l'imputazione di essa avviene progressivamente sulla componente di posizione più datata, con l'applicazione del consueto regime fiscale ad essa riservato**, tenendo conto di quanto è già stato erogato in forma di R.I.T.A.:

Esempio:

Posizione individuale complessiva: Controvalore € 60 così costituito → € 30 (ante 2000, k1) + € 20 (2001-2006, k2) + € 10 (post 2006, k3):

- Destinazione a R.I.T.A. del 50% del capitale: Controvalore/2 → € 30
- Prima rata R.I.T.A.: € 5 → imputata sul montante maturato ante 2000 (k1);
- Richiesta di anticipazione: € 30 → Si sospende l'erogazione delle rate di R.I.T.A. in corso e si imputa l'anticipazione sul residuo di k1 (€ 25) e su una prima parte di k2 (€ 5), con l'applicazione delle ritenute secondo le regole vigenti in questi periodi di maturazione;
- Seconda rata R.I.T.A. e successive → Si riprende l'erogazione della R.I.T.A. sul residuo valore di K2 (€ 15) e di K3 (€ 10).

21. In caso di richiesta di prestazione pensionistica complementare al termine del periodo di erogazione della R.I.T.A. quale sarà il trattamento fiscale?

Come da schema precedente, trattandosi delle ordinarie prestazioni, trova applicazione il consueto regime fiscale ad esse riservato, che prevede l'applicazione delle ritenute secondo le regole vigenti nei periodi di maturazione della posizione individuale fiscalmente rilevanti.

22. Quando può essere conveniente optare per la tassazione ordinaria?

In caso di accesso al Fondo di Solidarietà, può essere valutata l'opzione per la tassazione ordinaria, in assenza di reddito soggetto a tassazione progressiva IRPEF per ottenere eventuali detrazioni o deduzioni spettanti. Poiché tali decisioni interessano la situazione reddituale complessiva del contribuente, si suggerisce di consultare un CAF, o un commercialista, prima di effettuare l'opzione.

23. Cosa succede in caso di attivazione della R.I.T.A. in presenza di anticipazioni pregresse?

In caso di R.I.T.A. parziale, eventuali conguagli sulle anticipazioni pregresse saranno effettuati sulla parte della posizione individuale non destinata a R.I.T.A., al momento della richiesta della prestazione pensionistica complementare.

In caso di R.I.T.A. totale, al momento non vengono effettuate operazioni di conguaglio, in assenza di istruzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate (vd. FAQ n. 19).

24. Facciamo 2 conti?

L'età da prendere in considerazione come margine temporale per l'erogazione dell'ultima rata di RITA è quella vigente per la pensione di vecchiaia al momento della richiesta (67 anni dal 1° gennaio 2019), fatte salve le categorie di lavoratori per i quali è prevista un'età diversa per la pensione di vecchiaia.

PREMESSE

Anni 65 al momento del calcolo in data 01.01.2019 (nato il 01.01.1954)

Maturazione diritto pensione di vecchiaia il 01.01.2021– 67 anni

Capitale posseduto 100.000 su un solo comparto

Valore quota 20,00

Quota possedute: 5.000

OPZIONI

Capitale destinato 50%

Rateazione: trimestrale

CALCOLO

Valore da destinare alla R.I.T.A.: $CTV/2=100.000/2 \rightarrow 50.000$

Quote da destinare alla R.I.T.A.: $N. QUOTE/2= 5.000/2 \rightarrow 2.500$

Numero mesi di erogazione $\rightarrow 24$ (periodo intercorrente tra 01/01/2021 e 01/01/2019)

Calcolo numero rate da erogare \rightarrow mesi/periodicità trimestrale $\rightarrow 24/3= \rightarrow 8$ RATE

Numero quote per ogni rata $\rightarrow 2.500/8= 312,500$

ESEMPI DI RATE EROGATE

Ammontare lordo prima rata trimestrale (vq 20,00 euro) a $\rightarrow 312,500 \times 20,00 =$ euro 6.250,00

Ammontare lordo seconda rata trimestrale (vq 22,00 euro) a $\rightarrow 312,500 \times 22,00 =$ euro 6.875,00

Ammontare lordo terza rata trimestrale (vq 19,50 euro) a $\rightarrow 312,500 \times 19,50 =$ euro 6.093,75

Nel caso di allocazione sui comparti "non in quote" (c.d. "assicurativi"), si ricorda che il Fondo non può effettuare il calcolo come sopra riportato perché non dispone delle riserve matematiche. Il dato aggiornato viene comunicato dalla Compagnia solo annualmente, oppure in occasione di un'operazione di disinvestimento (switch/anticipazione/riscatto/prestazione). I rendimenti maturati post attivazione della R.I.T.A., saranno pertanto imputati sull'ultima rata dell'intero periodo di frazionamento previsto (ovvero, se a fine anno, sull'ultima rata dell'anno).